

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 590 del 12/06/2018

Oggetto:	FORNITURA BIENNALE DELLA VERIFICA ESTERNA SU N.4 ANALIZZATORI MICROTOX® MOD.500M ANALYZER IN USO PRESSO IL SETTORE BIOLOGIA E TOSSICOLOGIA AMBIENTALE DEI DISTRETTI PROVINCIALI DI PESCARA, TERAMO, L'AQUILA E CHIETI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOTOX LDS S.R.L. AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Gianfranco Attili

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE i Distretti di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo hanno in dotazione, presso il Settore Biotossicologico, n.3 analizzatori Microtox Mod.500 Analyzer, completi di software ed hardware, acquistati dalla ditta ECOTOX LDS S.r.l. con Ordinanza Dirigenziale n.292 del 18.10.2001;

CHE gli strumenti di cui sopra sono utilizzati per l'esecuzione di analisi di alta, bassa e bassissima tossicità su fase liquida e solida al fine di valutare la tossicità acuta e cronica di campioni provenienti dai corpi idrici di acqua dolce, marine e salmastra utilizzando batteri luminescenti,;

ACCERTATA la necessità di effettuare sullo strumento in oggetto la verifica esterna annuale, sia per un corretto utilizzo dello stesso sia per l'adeguamento alle disposizioni attualmente vigenti, al fine di poter ottemperare ai requisiti richiesti dalla Certificazione Qualità;

CONSIDERATO che le procedure sulla Qualità poste in essere dall'Agenzia richiedono almeno una verifica tecnica annuale degli strumenti con relativa certificazione da parte della ditta produttrice;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli



acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

DATO ATTO di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto risulta assente il metaprodotto utilizzato;

DATO ATTO che l'impossibilità di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai fini della fornitura suddetta deriva, oltre che dall'assenza del metaprodotto, altresì dall'assenza della società ECOTOX LDS S.r.l. tra i fornitori abilitati, come da stampa allegata;

ACQUISITA la comunicazione del 05.06.2018, avente ad oggetto *“Iscrizione MEPA”*, inviata dalla ditta ECOTOX LDS S.r.l., acquisita al ns Prot.n°0023797 del 05.06.2018 (**Allegato 1**), nella quale, a dimostrazione di quanto sopra detto, viene dichiarato: *“Facendo riferimento alla vostra richiesta di una nostra possibile iscrizione al MEPA, vi informiamo che non siamo iscritti in quanto non esiste una categoria che contempli i prodotti da noi commercializzati; in ogni caso, essendo noi rivenditori esclusivi di tali prodotti nonché unico gestore autorizzato per gli interventi di riparazione e manutenzione dello strumento Microtox® M500 per il territorio italiano (così come risulta dalla dichiarazione allegata), riteniamo possibile rivolgervi direttamente a noi senza dover necessariamente passare dal MEPA”*;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegata alla suddetta nota (**Allegato 2**), acquisita al ns.Prot.n°0023799 del 05.06.2018, nella quale la ditta ECOTOX LDS S.r.l. dichiara quanto segue: *“la società ECOTOX LDS Srl è rappresentante unica in Italia della società Modern Water Inc. (ex Azur Environmental, ex SDIX) produttrice dell'analizzatore Microtox M500; Ecotox possiede l'esclusiva per l'Italia della manutenzione e taratura degli strumenti prodotti dalla Modern Water; le tarature sono basate su valori di riferimento forniti direttamente dalla casa produttrice e sono pertanto esclusiva gestione di ECOTOX LDS Srl”*;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;



VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50* (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”* (comma 1), specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata....”* (comma 2) *“...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...”* (lett b) nella circostanza in cui *“la concorrenza e' assente per motivi tecnici”* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”*;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta ECOTOX LDS S.r.l., con propria nota, acquisita al ns.Prot.n°0021037 del 21.05.2018 (**Allegato 3**), ha confermato la propria condizione di produttore in esclusiva del materiale oggetto della presente fornitura;

VISTO l'“Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse” (**Allegato 4**), pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 04.06.2018 ore 13:00 e a norma di legge;

VERIFICATO che alla data suddetta di scadenza dell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell'avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell'azienda);

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta ECOTOX LDS S.r.l. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50*, il quale stabilisce che *“nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate”* (comma 3, lett b));



CONSIDERATO che la fornitura della manutenzione della strumentazione suddetta, che risulta indispensabile al corretto funzionamento della stessa, fornita dalla ditta Ecotox LDS S.r.l., risulta essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario dello strumento;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di parti di ricambio e/o manodopera differenti rispetto a quelle fornite dalla società Ecotox LDS S.r.l. produttrice e fornitrice della strumentazione, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO che l'Assistenza tecnica degli strumenti di produzione Ecotox, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, unici abilitati ed autorizzati alla riparazione degli strumenti stessi;

ACQUISITA l'Offerta nr.192ST-18Mama del 18.05.2018, acquisita al ns Prot.n°0021034 del 21.05.2018 (**Allegato 5**), fornita dalla società ECOTOX LDS S.r.l., nella quale viene quotato ciascun intervento di revisione al costo di € 700,00 + IVA al 22% per ciascuno strumento;

ACCERTATE la congruità dei prezzi relativi ai prodotti consumabili di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore ECOTOX LDS S.r.l., società con consolidata esperienza nel campo della microbiologia delle acque, produttrice e fornitrice in esclusiva di prodotti conformi alle richieste ed alle metodiche in uso per le determinazioni microbiologiche effettuate sulle acque ad uso umano, peraltro accreditate;

CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida dell'Anac n. 4 definitive adottate con delibera n.1097 del 26.10.2016 e vigenti fino all'adozione delle nuove Linee Guida, l'Agenzia, al fine di garantire la massima trasparenza ed nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, l'ufficio del RUP ha condotto una preliminare indagine, attraverso la richiesta di offerta rivolta alla ditta produttrice e fornitrice della strumentazione di cui trattasi;

TENUTO CONTO dell'istruttoria, condotta dal RUP;

RILEVATO, altresì, che non è stato possibile provvedere alla fornitura attraverso lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, per tutte le motivazioni sopra specificate;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento ex art. 36 comma 2 lett a);

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016, che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) ai sensi dell'art. 93 stesso;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) ai sensi dell'art. 103 stesso;



DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di mera fornitura a carattere estemporaneo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente

ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza";

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 6.832,00 iva compresa sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del distretto provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** dei risultati dell'istruttoria condotta dall'ufficio del RUP finalizzata all'affidamento della fornitura biennale della verifica esterna su strumentazione in uso presso il Settore Biologia e Tossicologia Ambientale dei Distretti Provinciali di Pescara, Teramo, L'Aquila e Chieti;

2) **DI PROCEDERE**, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016 all'affidamento diretto alla ditta "ECOTOX LDS S.r.l." di Cornaredo (MI) della fornitura biennale della verifica esterna sulla strumentazione in uso presso il Settore Biologia e Tossicologia Ambientale dei Distretti Provinciali di Pescara, Teramo, L'Aquila e Chieti, costituita da n.4 Analizzatori Microtox® Mod.500M Analyzer, come da offerta allegata;



3) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del distretto provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

4) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

5) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 6.832,00 al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZF423E0CA7 (Allegato 6)**;

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 12/06/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa
ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

